SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 146

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 19 giugno 2007.

Settima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

07A05728

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2007.

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 58, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che integra nella misura di euro 342.583.000 i trasferimenti soppressi di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000, con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi;

Vista la delibera del CIPE n. 47 del 27 maggio 2005 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2005, così come stabilito ai punti 6, 16 e 17 dell'accordo Stato - regioni dell'8 agosto 2001 (tabella 2);

Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 e dell'art. 1, commi 58 e 59 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (tabella 1);

Vista l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 44,28 per cento per l'anno 2005;

2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2003;

3. Restano ferme, per l'anno 2005, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000;

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 115

TABELLA 1

DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
IGEPA

TRASFERIMENTI SOPPRESSI 2005

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	PARTE CORRENTE							PARTE CAPITALE		TOTALE
	CAP 3790 (ex CAP 5951) TESORO *Indennizzo di usura*	CAP 3862 TESORO *Riduzione sovrattassa diesel*	CAP 3742 (ex 5934) *ARIET*	CAP 2700 (ex CAP 5941) Ex - *FSN di parte corrente*	Art.1, comma 58, legge 311/2004 (perdita di gettito accisa)	Art.1, comma 59, legge 311/2004 (asili nido)	TOTALE (A)	CAP 9100 (ex CAP 7480) Ex - *FSN di parte capitale*	TOTALE (B)	GENERALE (A) + (B)
PIEMONTE	1.332.459	3.377.112	24.157.271	3.393.132.155	41.840.829	10.771.741	**3.474.611.567**	6.197.483	**6.197.483**	**3.480.809.050**
LOMBARDIA	1.010.190	7.498.438	48.854.757	4.796.702.790	43.860.873	21.224.568	**4.919.151.615**	13.427.879	**13.427.879**	**4.932.579.495**
VENETO	916.711	5.335.516	13.670.614	3.074.068.340	54.330.121	10.915.264	**3.159.236.566**	6.713.940	**6.713.940**	**3.165.950.506**
LIGURIA	383.727	996.762	6.077.665	1.627.532.776	30.603.927	4.528.791	**1.670.123.648**	2.582.284	**2.582.284**	**1.672.705.933**
EMILIA ROMAGNA	1.124.843	4.303.119	22.128.629	3.053.538.375	32.293.258	10.580.700	**3.123.968.924**	6.197.483	**6.197.483**	**3.130.166.407**
TOSCANA	926.007	2.634.963	17.457.793	3.163.631.823	40.379.181	9.831.893	**3.234.861.660**	5.164.569	**5.164.569**	**3.240.026.229**
UMBRIA	268.041	1.215.223	168.881	893.893.443	10.284.149	2.462.566	**908.292.304**	1.032.914	**1.032.914**	**909.325.217**
MARCHE	657.450	1.786.424	1.854.597	1.265.844.758	3.671.419	4.013.127	**1.277.827.775**	2.065.828	**2.065.828**	**1.279.893.602**
LAZIO	777.784	4.933.196	20.113.414	3.177.338.042	18.524.611	12.900.636	**3.234.587.683**	7.746.853	**7.746.853**	**3.242.334.537**
ABRUZZO	627.495	1.452.277	2.876.665	1.361.579.223	133.969	3.676.756	**1.370.346.385**	2.065.828	**2.065.828**	**1.372.412.212**
MOLISE	116.719	502.513	-	420.833.322	-	1.196.497	**422.649.051**	516.457	**516.457**	**423.165.508**
CAMPANIA	708.062	5.370.119	-	5.789.610.223	21.970.194	14.974.371	**5.832.632.969**	11.878.509	**11.878.509**	**5.844.511.478**
PUGLIA	588.761	4.861.925	2.582	4.080.381.711	25.158.662	10.465.368	**4.121.459.009**	6.197.483	**6.197.483**	**4.127.656.492**
BASILICATA	242.218	921.359	593.925	706.324.840	6.953.128	1.845.657	**716.881.128**	1.549.371	**1.549.371**	**718.430.499**
CALABRIA	687.921	1.808.632	5.243.587	2.373.145.299	12.578.679	6.168.469	**2.399.632.587**	4.131.655	**4.131.655**	**2.403.764.242**
TOTALE RSO	**10.368.389**	**46.997.578**	**163.200.380**	**39.177.557.120**	**342.583.000**	**125.556.404**	**39.866.262.871**	**77.468.535**	**77.468.535**	**39.943.731.406**

TABELLA 2

DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
IGEPA

CRITERI DI RIPARTIZIONE PROVVISORIA DELL'EX-FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2005

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	fabbisogno sanità coperto (*) (a)	IRAP totale (1)	Oneri gestione (2)	Ex fondo perequativo (3)	IRAP sanità (b)=(1-2-3)	Add. IRPEF 0,9% (c)	Entrate proprie (stima) (d)	FSN corrente (e)=(a)-(b)-(c)-(d)
PIEMONTE	6.602.872.515	2.679.089.208	715.448	108.972.406	2.569.401.355	473.243.034	167.095.971	**3.393.132.155**
LOMBARDIA	14.041.731.226	7.801.648.917	0	13.944.336	7.787.704.581	1.112.634.929	344.688.926	**4.796.702.790**
VENETO	6.919.696.004	3.198.218.670	0	22.207.647	3.176.011.023	481.637.741	187.978.900	**3.074.068.340**
LIGURIA	2.605.166.880	849.724.474	268.661	110.005.320	739.450.494	175.453.738	62.729.872	**1.627.532.776**
EMILIA ROMAGNA	6.605.365.200	2.952.809.502	0	46.997.578	2.905.811.924	474.059.072	171.955.829	**3.053.538.375**
TOSCANA	5.678.831.294	2.088.470.589	0	71.271.052	2.017.199.537	359.630.838	138.369.096	**3.163.631.823**
UMBRIA	1.360.264.952	419.374.691	134.950	63.007.742	356.231.999	76.108.108	34.031.402	**893.893.443**
MARCHE	2.266.922.739	861.927.396	263.341	55.777.345	805.886.710	137.724.094	57.467.177	**1.265.844.758**
LAZIO	7.660.301.732	4.037.821.413	0	286.117.122	3.751.704.291	569.066.152	162.193.247	**3.177.338.042**
ABRUZZO	1.960.696.564	564.445.020	195.169	114.136.975	450.112.876	107.467.397	41.537.068	**1.361.579.223**
MOLISE	496.518.606	115.572.758	0	76.952.078	38.620.680	24.111.868	12.952.736	**420.833.322**
CAMPANIA	7.684.719.276	1.966.010.032	647.172	559.839.279	1.405.523.581	326.369.641	163.215.831	**5.789.610.223**
PUGLIA	5.620.206.881	1.581.518.754	239.068	383.727.476	1.197.552.210	228.922.062	113.350.898	**4.080.381.711**
BASILICATA	825.407.789	213.728.055	74.370	149.772.501	63.881.184	38.275.411	16.926.354	**706.324.840**
CALABRIA	2.720.069.759	619.490.692	215.208	446.218.761	173.056.724	126.448.742	47.418.994	**2.373.145.299**
TOTALE RSO	**73.048.771.417**	**29.949.850.172**	**2.753.387**	**2.508.947.616**	**27.438.149.169**	**4.711.152.827**	**1.721.912.301**	**39.177.557.120**

(*) Delibera CIPE n. 47 del 27 maggio 2005.

07A05678

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 2007.

Fondi immobili pubblici: rettifica di alcuni identificativi catastali di taluni immobili già trasferiti al Fondo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato nel seguito indicato come «decreto-legge n. 351», recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il comma 2 dell'art. 4, ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 15 dicembre 2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo (come ivi definito) di taluni immobili, incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli enti titolari (come ivi definiti) che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare per conto degli enti titolari (nel seguito indicato come il «decreto operazione»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 23 dicembre 2004 con il quale sono stati conferiti al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tale decreto (nel seguito indicato come il «decreto di apporto»);

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti, emanati in data 23 dicembre 2004 con i quali sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tali decreti (nel seguito indicato come i «decreti di trasferimento»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 24 dicembre 2004 ai sensi del quale è stato determinato il valore degli immobili conferiti e trasferiti al Fondo ai sensi del decreto di apporto e dei decreti di trasferimento e l'ammontare del canone di locazione degli stessi da corrispondere al Fondo (nel seguito indicato come il «decreto di chiusura»);

Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2004 ai sensi del decreto operazione e del decreto chiusura tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (l'«accordo di indennizzo»);

Tenuto conto delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Agenzia del demanio sugli immobili conferiti e trasferiti ai sensi del decreto di apporto e dei decreti di trasferimento, dalle quali è emersa l'intrasferibilità degli immobili e delle porzioni di essi di cui all'allegato 1 (le «verifiche»);

Preso atto della comunicazione del 23 giugno 2005, con la quale il Fondo, a seguito dell'esito delle verifiche e dei risultati derivanti dalla valutazione effettuata dall'esperto indipendente nominato dalla società di gestione del Fondo secondo quanto previsto dall'art. 5.5 dell'accordo di indennizzo, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'accordo di indennizzo il pagamento di un importo di euro 173.554.972 per i motivi ivi illustrati;

Preso atto che il Ministero dell'economia e delle finanze ha manifestato al Fondo, con nota n. 70435 del 24 giugno 2005, la volontà di effettuare il pagamento avvalendosi del diritto di cedere ulteriori immobili ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'accordo di indennizzo;

Visto il decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze emanato il 16 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 2005, mediante il quale, in virtù del citato accordo di indennizzo, si è provveduto alla sostituzione di immobili e di porzioni di immobili già trasferiti dallo Stato al Fondo («decreto di indennizzo») come descritto negli allegati numeri 1 e 2 di detto decreto;

Attesa la necessità di individuare in modo inequivocabile le porzioni di immobili ricadenti nella proprietà del Fondo, con la finalità, tra le altre, di quantificare correttamente l'importo del canone di locazione dovuto al Fondo, per l'utilizzo di dette porzioni, da parte delle amministrazioni assegnatarie;

Decreta:

Art. 1.

La lista di porzioni di immobili di cui all'allegato 1, al decreto di indennizzo è rettificata come di seguito descritto:

porzioni di immobili

terza riga:

Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	N. Civico	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU	Porzione
FEB039001	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	FERRARA	Viale Cavour	77	decreto del 19/07/02	n. 183 del 6/08/02	Foglio 381, Part. 169, 530/parte da trasferire a AIPO e ARNI e dalle stesse utilizzate

quinta riga

Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	N. Civico	Estremi decreto individuazione Agenzia del Demanio	Pubblicazione in GU	Porzione
ROB007001	VENETO	ROVIGO	ROVIGO	Corso del Popolo	127	decreto del 19/07/02	n. 183 del 6/08/02	Foglio RO/17, Part. 83, Sub. 4/parte da trasferire a Regione in quanto inclusa in DPCM del 12 ottobre 2002 stante verbale di assegnazione del 14 ottobre 1997. Dette porzioni sono utilizzate dal Magistrato alle Acque

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con efficacia da detta data di pubblicazione.

Roma, 21 maggio 2007

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro per i beni e le attività culturali
RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 98

07A05718

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 aprile 2007.

Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» e, in particolare, l'art. 13;

Visto il decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2002 di «Recepimento della direttiva n. 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2002 n. 244;

Vista la direttiva n. 2006/8/CE della Commissione del 23 gennaio 2006 che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati II, III e V della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Ministero della salute del 28 febbraio 2006 di Recepimento della direttiva n. 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 2006, n. 92;

Effettuata con lettera del 12 marzo 2007 la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I, II e IV del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e dodici mesi per lo smaltimento di quelle già immesse sul mercato, purché conformi alla previgente normativa.

2. Il Ministero della salute adotta entro il 1° marzo 2008 le disposizioni attuative e amministrative necessarie ad adeguare al presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei preparati pericolosi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni.

3. Dal 1° marzo 2008 sono concessi sei mesi per lo smaltimento dei preparati pericolosi, di cui al comma 2, presenti sia nel magazzino del produttore che presso la distribuzione.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 38

ALLEGATO

All'allegato I, Parte B del decreto legislativo n. 65 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La Tabella VI è sostituita dalla seguente:

Tabella VI

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato	
	Categorie 1 e 2	Categoria 3
Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49	Concentrazione ≥ 0,1% Cancerogeno R45, R49 obbligatorie, secondo il caso	
Sostanze cancerogene di categoria 3 con R40		Concentrazione ≥ 1% Cancerogeno R40 obbligatoria [se non è già stata attribuita la R45(*)]
Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46	Concentrazione ≥ 0,1% Mutageno R46 obbligatoria	
Sostanze mutagene di categoria 3 con R68		Concentrazione ≥ 1% Mutageno R68 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R46)
Sostanze "tossiche per la riproduzione" di categoria 1 o 2 con R60 (fertilità)	Concentrazione ≥ 0,5% tossico per la riproduzione (fertilità) R60 obbligatoria	
Sostanze "tossiche per la riproduzione" di categoria 3 con R62 (fertilità)		Concentrazione ≥ 5% tossico per la riproduzione (fertilità) R62 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R60)
Sostanze "tossiche per la riproduzione" di categoria 1 o 2 con R61 (sviluppo)	Concentrazione ≥ 0,5% tossico per la riproduzione (sviluppo) R61 obbligatoria	
Sostanze "tossiche per la riproduzione" di categoria 3 con R63 (sviluppo)		Concentrazione ≥ 5% tossico per la riproduzione (sviluppo) R63 obbligatoria(se non è già stata attribuita la R61)

(*) Nei casi in cui al preparato sono assegnate la R49 e la R40, entrambe le frasi R devono essere mantenute, perché la R40 non distingue tra le vie di esposizione, mentre la R49 viene assegnata solo per l'inalazione

b) La Tabella VI A è sostituita dalla seguente:

Tabella VI A

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato	
	Categorie 1 e 2	Categoria 3
Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49	Concentrazione ≥ 0,1% cancerogeno R45, R49 obbligatorie, secondo il caso	
Sostanze cancerogene di categoria 3 con R40		Concentrazione ≥ 1% Cancerogeno R40 obbligatoria [se non è già stata attribuita la R45(*)]
Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46	Concentrazione ≥ 0,1% mutageno R46 obbligatoria	
Sostanze mutagene di categoria 3 con R68		Concentrazione ≥ 1% Mutageno R68 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R46)
Sostanze "tossiche per la riproduzione" di categoria 1 o 2 con R60 (fertilità)	Concentrazione ≥ 0,2% tossico per la riproduzione (fertilità) R60 obbligatoria	
Sostanze "tossiche per la riproduzione" di categoria 3 con R62 (fertilità)		Concentrazione ≥ 1% tossico per la riproduzione (fertilità) R62 obbligatoria(se non è già stata attribuita la R60)
Sostanze "tossiche per la riproduzione" di categoria 1 o 2 con R61 (sviluppo)	Concentrazione ≥ 0,2% tossico per la riproduzione (sviluppo) R61 obbligatoria	
Sostanze "tossiche per la riproduzione" di categoria 3 con R63 (sviluppo)		Concentrazione ≥ 1% tossico per la riproduzione (fertilità) R63 obbligatoria(se non è già stata attribuita la R61)

(*) Nei casi in cui al preparato siano assegnate la R49 e la R40, entrambe le frasi R dovranno essere mantenute, perché la R40 non distingue tra le vie di esposizione, mentre la R49 viene assegnata solo per l'inalazione

2) All''allegato II del decreto legislativo 65 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nella Parte A, sezione b) Ambiente non acquatico, 1)Strato di ozono, punto I, il punto 2 è cancellato;

b) Nella Parte B, punto I la tabella 1 è sostituita dalle tabelle seguenti:

Tabella 1a

Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato		
	N. R50-53	N. R51-53	N. R52-53
N. R50-53	Cfr tabella 1b	v Cfr tabella 1b	Cfr tabella 1b
N. R51-53		$C_n \geq 25\%$	$2,5\% \leq C_n < 25\%$
N. R52-53			$C_n \geq 25\%$

Tabella 1b

Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l'ambiente acquatico

Valore LC_{50} o EC_{50} ["$L(E)C_{50}$"] della sostanza classificata come N R50-53 (mg/l)	Classificazione del preparato		
	N. R50-53	N. R51-53	N. R52-53
$0,1 < L(E)C_{50} \leq 1$	$C_n \geq 25\%$	$2,5\% \leq C_n < 25\%$	$0,25\% \leq C_n < 2,5\%$
$0,01 < L(E)C_{50} \leq 0,1$	$C_n \geq 2,5\%$	$0,25\% \leq C_n < 2,5\%$	$0,025\% \leq C_n < 0,25\%$
$0,001 < L(E)C_{50} \leq 0,01$	$C_n \geq 0,25\%$	$0,025\% \leq C_n < 0,25\%$	$0,0025\% \leq C_n < 0,025\%$
$0,0001 < L(E)C_{50} \leq 0,001$	$C_n \geq 0,025\%$	$0,0025\% \leq C_n < 0,025\%$	$0,00025\% \leq C_n < 0,0025\%$
$0,00001 < L(E)C_{50} \leq 0,0001$	$C_n \geq 0,0025\%$	$0,00025\% \leq C_n < 0,0025\%$	$0,000025\% \leq C_n < 0,00025\%$
Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC_{50} o EC_{50} inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10)			

c) Nella parte B, punto I, la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

Tabella 2

Tossicità acquatica acuta

Valore LC_{50} o EC_{50}["$L(E)C_{50}$"] della sostanza classificata come N. R50 o come N R50-53 (mg/l)	Classificazione del preparato N. R50
$0,1 < L(E)C_{50} \leq 1$	$C_n \geq 25\%$
$0,01 < L(E)C_{50} \leq 0,1$	$C_n \geq 2,5\%$
$0,001 < L(E)C_{50} \leq 0,01$	$C_n \geq 0,25\%$
$0,0001 < L(E)C_{50} \leq 0,001$	$C_n \geq 0,025$
$0,00001 < L(E)C_{50} \leq 0,0001$	$C_n \geq 0,0025$
Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC_{50} o EC_{50} inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10)	

d) Nella parte B, punto II, la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

Tabella 5

Pericoloso per lo strato di ozono

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato N. R59
N con R59	$C_n \geq 0,1\%$

3) L'allegato IV è sostituito dal seguente:

ALLEGATO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI CONCERNENTI L'ETICHETTATURA DI TALUNI PREPARATI

A. **Preparati classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 4,5 e 6**

1. *Preparati venduti al pubblico*

1.1. L'etichetta sull'imballaggio che contiene tali preparati deve riportare, oltre agli specifici consigli di prudenza, appropriati consigli di prudenza S1, S2, S45 o S46 secondo i criteri stabiliti nell'allegato VIII del decreto del Ministero della Salute del 14 Giugno 2002 e successivi aggiornamenti

1.2. Se tali preparati sono classificati molto tossici (T+), tossici (T) o corrosivi (C) ed è materialmente impossibile fornire una simile informazione sull'imballaggio stesso, l'imballaggio che contiene tali preparati deve essere corredato da istruzioni per l'uso precise e comprensibili a tutti e comprendenti, se necessario, informazioni relative alla distruzione dell'imballaggio vuoto.

2. *Preparati destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione*

L'etichetta sull'imballaggio contenente tali preparati deve obbligatoriamente riportare il consiglio di prudenza S23 accompagnato da uno dei consigli di prudenza S38 o S51 scelto secondo i criteri di applicazione stabiliti nell'allegato VIII del decreto del Ministero della Salute del 14 Giugno 2002 e successivi aggiornamenti

3. *Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R33: Pericolo di effetti cumulativi*

Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R33, l'etichetta sull'imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell'allegato II, del decreto del Ministero della Salute del 14 Giugno 2002 e successivi aggiornamenti qualora la sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all'1 %, a meno che nell'allegato I del decreto del Ministero della Salute del 28 Febbraio 2006 e successivi aggiornamenti siano indicati valori diversi.

4. *Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R64: Possibile rischio per i bambini allattati al seno*

Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R64, l'etichetta sull'imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell'allegato II del decreto del Ministero della Salute del 14 Giugno 2002 e successivi aggiornamenti , qualora la sostanza sia presente nel preparato in concentrazione pari o superiore all'1 %, a meno che nell'allegato I del decreto del Ministero della Salute del 28 Febbraio 2006 e successivi aggiornamenti siano indicati valori diversi.

B. **Altri preparati indipendentemente dalla loro classificazione ai sensi degli articoli 4, 5 e 6**

1. *Preparati contenenti piombo*

1.1. Pitture e vernici

L'etichettatura sull'imballaggio di pitture e vernici, il cui tenore in piombo determinato secondo la norma ISO 6503-1984 è superiore a 0,15 % (espresso in peso di metallo) del peso totale del preparato, deve recare le seguenti indicazioni:

"Contiene piombo. Da non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini".

Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a 125 ml, deve essere riportata la frase seguente:

"Attenzione! Contiene piombo".

2. *Preparati contenenti cianoacrilati*

2.1. Adesivi

L'etichetta sull'imballaggio contenente direttamente colle a base di cianoacrilato deve riportare le seguenti indicazioni:

"Cianoacrilato

Pericolo

Si incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini".

Adeguati consigli di prudenza devono essere uniti all'imballaggio.

3. *Preparati contenenti isocianati*

L'etichetta sull'imballaggio dei preparati contenenti isocianati (monomeri, oligomeri, prepolimeri, ecc., tal quali o in miscuglio) deve riportare le seguenti indicazioni:
"Contiene isocianati.
Leggere le informazioni fornite dal fabbricante".

4. *Preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio < = 700*

L'etichetta sull'imballaggio dei preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio < = 700 deve riportare le seguenti indicazioni:

"Contiene resine epossidiche.

Leggere le informazioni fornite dal fabbricante".

5. *Preparati contenenti cloro attivo venduti al pubblico*

L'etichetta sull'imballaggio dei preparati contenenti più dell'1 % di cloro attivo deve riportare le seguenti indicazioni:

"Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)".

6. *Preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati ad essere utilizzati per la brasatura e la saldatura*

L'etichetta sull'imballaggio di tali preparati deve recare in forma leggibile ed indelebile le seguenti menzioni:

"Attenzione! Contiene cadmio.

Durante l'utilizzazione si sviluppano fumi pericolosi.

Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.

Rispettare le disposizioni di sicurezza".

7. *Preparati disponibili sotto forma di aerosol*

Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, anche ai preparati disponibili sotto forma di aerosol si applicano le disposizioni di etichettatura di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell'allegato al decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n 208 dell'8 Maggio 1997

8. *Preparati contenenti sostanze non ancora completamente sottoposta a test*

Se un preparato contiene almeno una sostanza che, in base all'articolo 13, punto 8, del Decreto Legislativo n. 52 del 3 febbraio 1997 reca la menzione "Attenzione — sostanza non ancora completamente sottoposta a test", l'etichetta sull'imballaggio del preparato deve recare la menzione "Attenzione — questo preparato contiene una sostanza non ancora completamente sottoposta a test", qualora questa sostanza sia presente in concentrazione pari o superiore all'1 %.

9. *Preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza sensibilizzante*

L'etichetta sull'imballaggio dei preparati contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante presente in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % o in concentrazione pari o superiore a quella specificata in una nota specifica per la sostanza dall'allegato I del decreto del Ministero della Salute del 28 Febbraio 2006 e successivi aggiornamenti, deve recare l'indicazione: "Contiene (nome della sostanza sensibilizzante): può provocare una reazione allergica".

10. *Preparati liquidi contenenti idrocarburi alogenati*

L'etichetta sull'imballaggio dei preparati liquidi che non presentano un punto d'infiammabilità o presentano un punto d'infiammabilità superiore a 55 °C e contengono un idrocarburo alogenato e sostanze infiammabili o facilmente infiammabili in concentrazione superiore al 5 % deve recare, se del caso, la seguente indicazione:
"Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso" o "Può diventare infiammabile durante l'uso".

11. *Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R67: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini*

Se un preparato contiene una o più sostanze contrassegnate dalla frase R67, l'etichetta sull'imballaggio del preparato deve riportare il testo di tale frase, come stabilito dall'allegato nell'allegato II del decreto del Ministero della Salute del 14 Giugno 2002, qualora le sostanze siano presenti nel preparato in concentrazione pari o superiore al 15 %, a meno che:

— il preparato sia già classificato con le frasi R20, R23, R26, R68/20, R39/23 o R39/26,

— il preparato sia in una confezione non superiore ai 125 ml.

12. *Cementi e preparati di cemento*

L'etichetta sull'imballaggio dei cementi e dei preparati di cemento contenenti più dello 0,0002 % di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento deve recare l'indicazione:

"Contiene cromo VI. Può provocare una reazione allergica"

a meno che il preparato sia già classificato ed etichettato come sensibilizzante con una frase R43.

C. **Preparati non classificati ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 ma contenenti almeno una sostanza pericolosa**

1. *Preparati non destinati alla vendita al pubblico*

L'etichetta sull'imballaggio dei preparati di cui al comma 2, dell'articolo 13 deve recare la seguente indicazione:

"Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali".

07A05682

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 2007.

Iscrizione della varietà di specie agraria «Festuca arundinacea» (uso non foraggero), nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 2 marzo 2007, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Festuca arundinacea (uso non foraggero)

Codice SIAN	Varietà	Responsabile conservazione in purezza
9973	SR 8600	Seed Research of Oregon USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A05687

DECRETO 31 maggio 2007.

Conferma dell'incarico, al Consorzio di tutela della «Sopressa Vicentina» DOP, a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP «Sopressa Vicentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 492 della Commissione del 18 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 73 del 19 marzo 2003, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Sopressa Vicentina»;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 131 del 7 giugno 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela della «Sopressa Vicentina» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP «Sopressa Vicentina»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 25 maggio 2004;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela della «Sopressa Vicentina» DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Sopressa Vicentina»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 31 maggio 2007 l'incarico, già concesso con il decreto 25 maggio 2004, al Consorzio di tutela della «Sopressa Vicentina» DOP, con sede in Asiago, presso il mandamento di Asiago dell'Associazione artigiani della provincia di Vicenza, via Garibaldi n. 45, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP «Sopressa Vicentina».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 25 maggio 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A05681

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1° giugno 2007.

Oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo Levaldigi-Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, anche ad altri aeroporti tra cui quello di Cuneo;

Visti gli articoli 206 e 207 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che richiamano le disposizioni del sopra citato art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, sopra citata che assegna al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;

Visto il decreto ministeriale n. 11 del 5 luglio 2006 riguardante la «Imposizione degli oneri di servizio pubblico al collegamento aereo di linea Cuneo-Roma e viceversa»;

Vista la delega conferita con nota n. 0002101 dell'8 febbraio 2007 dal Ministro dei trasporti al presidente della regione Piemonte, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di modificare il contenuto degli oneri di servizio pubblico individuati dal decreto ministeriale sopra citato;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si è tenuta il 9 marzo 2007;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 9 marzo 2007 nel quale la regione Piemonte ha dichiarato di voler cofinanziare la continuità territoriale del Piemonte con un ammontare di 150.000,00 euro annui per ciascuno degli anni d'intervento;

Vista la nota informativa n. 1413 del 15 maggio 2007 con la quale, ai sensi dell'art. 4.1.*a)* del regolamento CEE 2408/92, viene comunicato al IBAR e Assaereo che è stata avviata la procedura per una nuova imposizione degli oneri di servizio pubblico e si invitano le medesime associazioni a divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione;

Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuità dei servizi di trasporto aereo sulla rotta Cuneo-Roma e viceversa, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4.1.*d)* del regolamento 2408/92 CEE;

Considerato altresì, che tale accertamento è condizionato alla facoltà dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio aereo di linea Cuneo-Roma e viceversa viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, della comunicazione della Commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procederà ad esperire la gara secondo le modalità previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.

La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verrà stabilita con successivo decreto.

Art. 2.

Il decreto ministeriale di imposizione degli oneri di servizio pubblico al collegamento aereo di linea Cuneo-Roma n. 011 del 5 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2006, è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2007

Il Ministro: BIANCHI

ALLEGATO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei regolari all'interno dell'Italia

A norma delle disposizioni dell'art.4 par.1, lett.a) del Regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Piemonte, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente:

1. **Rotte interessate**

Cuneo Levaldigi -Roma Fiumicino e v.v.

1.1. Conformemente all'art.9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento 793/2004, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

1.2. l'ENAC verificherà l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

2. **Articolazione degli oneri di servizio pubblico**

2.1 *In termini di numero di frequenze minime:*

a. Tra Cuneo Levaldigi *e Roma Fiumicino e v.v.*
La frequenza minima per la rotta sopra individuata è la seguente:
- almeno 1 volo giornaliero in andata e 1 volo giornaliero in ritorno dal lunedì al venerdì per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità minima 44 posti.
- Almeno 1 volo giornaliero in andata di sabato con partenza la mattina e 1 volo giornaliero in ritorno la domenica con partenza la sera per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità minima 44 posti.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

2.2. *In termini di orari:*

Sulla rotta Cuneo- Levaldigi Roma Fiumicino dal lunedì al sabato gli orari dovranno prevedere almeno 1 volo con partenza nella fascia oraria 06.45 — 07.45

Sulla rotta Roma Fiumicino –Cuneo Levaldigi dal lunedì al venerdì gli orari dovranno prevedere almeno 1 volo con partenza nella fascia oraria 19.00 — 20.30

Sulla rotta Roma Fiumicino -Cuneo Levaldigi la domenica gli orari dovranno prevedere almeno 1 volo con partenza nella fascia oraria 19.00 — 20.30

2.3. *In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta:*

Il servizio Cuneo Levaldigi -Roma Fiumicino e v.v. dovrà essere effettuato con aeromobili biturboelica o bireattori pressurizzati aventi una capacità minima di 44 posti a volo.

Nel caso in cui il mercato lo richieda, dovrà essere offerta maggiore capacità tramite l'istituzione di voli supplementari i quali non daranno luogo a compensazioni aggiuntive né all'applicazione di tariffe diverse da quelle di cui al successivo punto 2.4.

Il vettore che accetta gli oneri, fatte salve le motivazioni di sicurezza che potranno determinare il rifiuto dell'imbarco, si adopererà, con ogni consentito sforzo, al fine di agevolare, sugli aeromobili utilizzati, il trasporto di passeggeri diversamente abili ed a ridotta mobilità.

2.4. *In termini di tariffe:*

a) le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:

Cuneo Levaldigi -Roma Fiumicino 90,00EUR

Roma Fiumicino -Cuneo Levaldigi 90,00EUR

Le tariffe indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono al netto delle tasse ed oneri aeroportuali e non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

b) Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione Europea per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

c) Al fine di mitigare le conseguenze delle anomale variazioni del prezzo del carburante, ogni sei mesi verrà calcolata l'aliquota (*Sp*), positiva o negativa, da aggiungere alla tariffa della tratta

$$Sp = \frac{(B-65)}{65 * K} * 0,3 * T$$

Nella quale : *Sp* = aliquota di aggiornamento delle tariffe di rotta (arrotondata all'unità)
K = tasso medio di cambio euro/dollaro nel semestre
B = prezzo medio del barile di petrolio (Brent Dated) rilevato nel semestre
T = tariffa della tratta in esame

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro dei Trasporti d'intesa con il presidente della Regione Piemonte, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'ENAC e da un rappresentante nominato dalla Regione Piemonte. In caso di aumento il comitato tecnico paritetico attiva la procedura di adeguamento su segnalazione dei vettori operanti sulle linee onerate; in caso di decremento la procedura si attiva d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria di cui sopra devono essere sentiti i vettori operanti sulla linea onerata. L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo a quello della rilevazione.
La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulla rotta e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2.5. *In termini di continuità dei servizi:*

Al fine di garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a:
- garantire il servizio per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderlo senza un preavviso di almeno 6 mesi;
- uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella Carta dei diritti dei passeggeri ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento;
- fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare a EUR 500.000,00 mediante fideiussione assicurativa o bancaria a favore dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato;
- effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi direttamente imputabili al vettore, fatta eccezione i casi di forza maggiore;
- corrispondere all'Ente regolatore a titolo di penale la somma di 3 000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite del 2 %. Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale sulla rotta Cuneo Levaldigi-Roma-Fiumicino e v.v.

Le penali di cui al presente punto sono cumulabili con le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 69 del 27.1.2006 che reca "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato".

07A05683

DECRETO 4 giugno 2007.

Designazione della società C.S.I. S.p.a., in Bollate, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n 407, regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Vista l'istanza in data 8 settembre 2004 della società C.S.I. S.p.a. di Bollate (Milano), con sede in via Lombardia, 20, con cui ha chiesto di essere autorizzata all'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità CE degli equipaggiamenti di cui all'allegato A1 parte 3ª del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 136/2002 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto con il quale viene costituito un gruppo ispettivo allo scopo di esperire le verifiche presso gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, art. 7;

Visto l'esito delle verifiche eseguite presso la sede della società C.S.I. nei giorni 30 e 31 maggio 2005 dai rappresentanti del Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Vista la documentazione integrativa pervenuta dalla società C.S.I. con lettera prot. n. 1131/06/BL in data 12 luglio 2006 e lettera prot. n. 1506/06 in data 21 settembre 2006;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno con il dp. prot. n. 9801 in data 11 dicembre 2006;

Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento;

Decreta:

Art. 1.

La società C.S.I. S.p.a. di Bollate (Milano), con sede in via Lombardia, 20, è designata quale organismo di prova, per i moduli B, D, E, F ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti, previsti dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, per i seguenti equipaggiamenti marittimi:

A.1/3.13 - materiali non combustibili;

A.1/3.18 - superfici esposte e rivestimenti di pavimenti;

A.1/3.19 - tendaggi, tendine sospesi;

A.1/3.20 - tappezzerie dei mobili;

A.1/3.21 - componenti per letto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il comandante generale: DASSATTI

07A05688

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 30 maggio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Scoles Maria, del titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di

riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 20 febbraio 2006 (prot. n. 1586) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 20 marzo 2007, prot. n. 6748 con la quale l'ufficio scolastico provinciale di Roma ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea in «Matematica» conseguita presso l'Università degli studi di Roma il 16 ottobre 1996;

titolo di abilitazione: «Certificado de Aptitudo Pedagógica» rilasciato in data 1º giugno 2003 dall'Università Politecnica della Catalogna (Spagna), posseduto dalla cittadina comunitaria Scoles Maria nata a Barcellona (Spagna) il 19 giugno 1968, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nella classe di concorso: 47/A - «Matematica».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 2, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 maggio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A05722

DECRETO 11 giugno 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Concepción Marrón Criado, del titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza datata 16 settembre 2005, acquisita al protocollo il 19 settembre 2005, con la quale la sig.ra Marrón Criado Concepcíon, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 115, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale acquisito in Paese comunitario (Spagna) ai fini dell'insegnamento di spagnolo per le classi di concorso 45/A (lingua straniera) e 46/A (lingue e civiltà straniere);

Vista la certificazione «CELI 2 - DOC» relativa alla conoscenza della lingua italiana, conseguita presso l'Università per stranieri di Perugia nella sessione di novembre 2005, rilasciata in data 9 gennaio 2006;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 7069 datato 22 luglio 2006, con il quale è stata rigettata l'istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale presentata dall'interessata;

Visto il ricorso ex art. 700 e 669-*bis* e ss. c.p.c. *bis* - tribunale di Pisa - sezione lavoro, dell'interessata

avverso il mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento in Italia del proprio titolo professionale, ai fini dell'insegnamento (inserimento nelle c.d. graduatorie permanenti) nelle classi di concorso 45/A (lingua straniera - spagnolo) e 46/A (lingua e civiltà straniere - spagnolo);

Visto il provvedimento del tribunale di Pisa (n. 411/2007) con il quale è stato dichiarato il diritto della ricorrente all'ammissione con riserva nelle graduatorie per l'accesso all'insegnamento di spagnolo nelle classi di concorso 45/A e 46/A sopra citate, decidendo incidentalmente il diritto della sig.ra Marrón Criado Concepcíon al riconoscimento in Italia del titolo professionale spagnolo;

Vista la dichiarazione di valore del Consolato generale d'Italia in Madrid, datata 23 giugno 2005, la quale certifica che il titolo «Certificado de Aptitud Pedagógica», posseduto dall'interessata, consente di partecipare agli esami di Stato, indetti dal Ministero spagnolo dell'educazione e della scienza per ricoprire le cattedre di professore presso gli Istitut di Bachillerato, istruzione secondaria superiore di secondo grado, per l'insegnamento di qualsiasi materia;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 31 maggio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Rilevata l'opportunità di conformarsi alla decisione del giudice del lavoro (provvedimento n. 411/ 2007), il decreto direttoriale n. 7069, sopra citato, è annullato;

Rilevato, infine, che, in sede giudiziaria, è stata ritenuta sufficiente la formazione professionale dell'interessata, si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento ai sensi del più volte citato decreto legislativo n. 155/92;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Ciencias de la Información» rilasciato il 3 dicembre 1990 dalla Universidad Complutense de Madrid; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato il 30 giugno 2005 dall'Instituto de Ciencias de la Educación della Universidad Complutense de Madrid, posseduto dalla sig.ra Marrón Criado Concepcíòon nata a Madrid (Spagna) il 31 marzo 1966, comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di spagnolo nelle scuole di istruzione secondaria superiore per le classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 giugno 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A05685

DECRETO 11 giugno 2007.

Riconoscimento, al prof. Christian Lechthaler, del titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Christian Lechthaler, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai

requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3 ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 31 maggio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione, diploma di istruzione superiore «Staatliches Lehrbefähigungszeugnis im Hauptfach» (diploma di Stato di abilitazione all'insegnamento con specializzazione in percussione), conseguito presso il Tiroler Landeskonservatorium di Innsbruch il 3 luglio 2003, posseduto dal cittadino italiano Christian Lechthaler, nato a Silandro (Bolzano) il 28 dicembre 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A - Educazione musicale nella scuola media;

77A - Strumento musicale nella scuola media - percussioni.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 giugno 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A05686

DECRETO 11 giugno 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Magdalena Salzano Norkowski, del titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la Circolare ministeriale 19 luglio 2002, n. 83; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Maria Magdalena Salzano Norkowski, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo

n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 31 maggio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1) Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: laurea «Zeugnis über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt an der Grundsschule und Hauptschule» conseguito il 31 ottobre 1975 a Detmold (Germania);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an der Grundsschule und Hauptschule» conseguito l'8 marzo 1977 a Detmold (Germania), posseduto dalla cittadina tedesca Salzano Norkowski Maria Magdalena, nata a Bielefeld (Germania) il 10 febbraio 1954, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di tedesco nella classe di concorso: 45/A - Lingua straniera.

2) Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 giugno 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A05720

DECRETO 11 giugno 2007.

Riconoscimento, in favore della prof.ssa Alejandra Analia Cruz, del titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Alejandra Analia Cruz, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 31 maggio 2007, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1) Il diploma di istruzione superiore: «Laurea n. 1084 L.M. n. 4 - L.M. folio n. 66 «Profesora en Ingles» rilasciato il 15 febbraio 2002 dalla Direccion General De Cultura Y Educacion della provincia di Buenos Aires - Instituto superior de Profesorado Pbro «Dr. Antonio Maria Saenz», posseduto dalla cittadina argentina Cruz Alejandra Analia, nata a Lomas De Zamora - (Argentina) il 19 aprile 1979, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di inglese nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45A «Lingua straniera»;

46/A «Lingue e civiltà straniere».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 giugno 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A05721

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 aprile 2007.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Approvazione di proposte della Commissione FIRB, relative a progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR connessi con le idee progettuali (seduta del 19 dicembre 2006). (Decreto n. 697/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» che prevede l'attribuzione al FIRB per l'anno 2005 dell'importo complessivo di € 102.000.000;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2005-2007, approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005, e le successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati definiti il quadro di contesto, gli indirizzi strategici, gli obiettivi generali, le opportunità per la ricerca italiana nell'ambito internazionale e i possibili interventi alla cui realizzazione concorrono le pubbliche Amministrazioni centrali e regionali, le università e gli enti di ricerca;

Visto l'art. 1, comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;

Visto il decreto ministeriale n. 2657/Ric. del 4 novembre 2005, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2005, secondo le finalità ivi indicate, destinando, tra l'altro, complessivamente € 70.253.261,00 (rif. art. 2 € 38.216.161,00 - rif. art. 3 € 2.037.100,00 - rif. art. 4 € 30.000.000,00) al finanziamento di progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR;

Visti i decreti direttoriali di impegno rispettivamente n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005 e n. 1262/Ric. del 26 giugno 2006 con i quali, sono state impegnate complessivamente somme per € 69.550.728,69 per progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR (pari ad € 70.253.261,00 detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visto, altresì, il decreto direttoriale n. 1191/Ric. del 16 giugno 2006 che ha disposto, tra l'altro, la rettifica dell'art. 1 del decreto direttoriale di impegno n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005, sopra menzionato;

Visto il decreto ministeriale n. 497/Ric. del 16 marzo 2006 che ha disposto, tra l'altro di destinare € 2.735.000,00 al finanziamento dei progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR;

Visto il decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005 recante: «Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai grandi programmi strategici previsti dal PNR 2005-2007», con il quale in coerenza con le Linee Guida per la Politica Scientifica e Tecnologica del Governo è stato emanato un bando relativo a idee progettuali ricomprendenti, tra l'altro, attività di ricerca di base, inerenti n. 12 settori - aree tematiche di programmi strategici;

Visto il decreto ministeriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le proposte formulate dalla Commissione (nominata con il decreto ministeriale n. 2651/Ric. del 3 novembre 2005) riguardante la selezione delle idee progettuali pervenute al MIUR, ai sensi del decreto ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006 con il quale i soggetti selezionati sono stati invitati a presentare specifici progetti esecutivi;

Viste le proposte progettuali e le relative richieste di finanziamento presentate nel rispetto delle condizioni di cui al citato decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006;

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visto il decreto ministeriale n. 1458/Ric. del 13 luglio 2006 di integrazione e sostituzione di alcuni componenti della Commissione nominati con il sopra menzionato decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004;

Visti i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Visto il decreto ministeriale n. 234/Ric. del 21 febbraio 2007 con il quale sono state approvate le proposte della Commissione espresse nella seduta del 19 dicembre 2006 in merito alla finanziabilità di n. 52 progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR connessi con le idee progettuali, con modifiche economiche da osservare in sede di rimodulazione (relativamente alle aree tematiche nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 e 12);

Considerato che i contributi previsti per i progetti valutati positivamente dalla Commissione nella seduta del 19 dicembre 2006 ammontano complessivamente ad € 55.160.000,00;

Considerato che il MUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con il decreto ministeriale n. 234/Ric. del 21 febbraio 2007;

Considerato che risultano pervenuti, conformi all'approvazione della Commissione, i n. 52 progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad € 55.160.000,00;

Ritenuta la necessità di procedere, per i n. 52 progetti sopra indicati, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'art. unico del predetto decreto ministeriale n. 234/Ric. del 21 febbraio 2007 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i seguenti progetti, dove per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

AREA TEMATICA I

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MUR
Pier Giuseppe PELICCI RBIP06LCA9	**Istituto Europeo di Oncologia**	**36**	**N°7**	**2.450.000**	**1.850.000**
			Istituto Europeo di Oncologia (Pelicci)	319.000	250.300
			Prov. Ital. Congregaz. Figli Imm. Conc. - IDI (Russo)	310.000	217.000
			Ist. Naz. Ricerca sul Cancro - I.S.T. (Ferrarini)	401.000	307.700
			Fond. Centro S.Raffaele del Monte Tabor (Corti)	362.000	253.400
			Molecular Medicine S.p.A. (Traversari)	226.000	185.200
			Ist. Naz. Studio e Cura Tumori (Pierotti)	607.000	451.900
			Nerviano Medical Sciences s.r.l. (Pesenti)	225.000	184.500
Filippo BELARDELLI RBIP063Z85	**ISS**	**36**	**N°3**	**1.768.571**	**1.340.000**
			ISS (Belardelli)	1.445.421	1.113.795
			ISS (Fais)	138.589	97.012
			Areta International s.r.l. (Nolli)	184.561	129.193
Ivano BERTINI RBIP06LSS2	**Cons. Interuniv. Risonanze Magnetiche su Metalloproteine** Paramagnetiche (CIRMMP)	**36**	**N°5**	**1.087.143**	**830.000**
			CIRMMP (Bertini)	436.057	331.340
			Uni. Genova (Zocchi)	158.229	135.600
			Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Zupi)	205.714	144.000
			Consorzio Mario Negri Sud (Di Girolamo)	137.143	96.000
			Ist. Ricerche Farmacologiche Mario Negri (Ghezzi)	150.000	123.060
Giovanni MARTINELLI RBIP06PMF2	**Università di Bologna**	**36**	**N°7**	**674.286**	**520.000**
			Uni. Bologna (Martinelli)	128.000	113.600
			Uni. Siena (Renieri)	128.000	113.600
			Uni. Torino (De Marchi)	71.240	49.868
			Uni. Cattolica del Sacro Cuore (Cittadini)	124.046	86.832
			IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza (Della Piccola)	81.000	56.700
			CNR (Mazzei)	71.000	49.700
			IRCCS Policlinico S. Matteo Pavia (Arbustini)	71.000	49.700
Vito Michele FAZIO RBIP0695BB	**Università Campus Biomedico di Roma**	**36**	**N°6**	**1.102.143**	**845.000**
			Uni. Campus Bio medico Roma (Fazio)	269.591	211.214
			CNR (Rasi)	251.440	176.008
			CNR (Zucchi)	197.600	163.820
			Uni. Bari (Svelto)	136.512	95.558
			Uni. Torino (Saglio)	176.000	148.700
			Uni. Cagliari (Vanni)	71.000	49.700
Eduardo CONSIGLIO RBIP0689BS	**CNR**	**36**	**N°3**	**1.188.571**	**910.000**
			CNR (Consiglio)	709.000	535.300
			Uni. Napoli Federico II (Santoro)	380.000	305.000
			Tecnogen s.c.p.a. (Colombo)	99.571	69.700

AREA TEMATICA 2

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTI DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Carlo SCOLASTICO RBIP06NSSX	**Università di Milano**	**36**	**N°4**	**1.708.571**	**1.280.000**
			Uni. Milano (Scolastico)	428.815	328.170
			CNR (De Bellis)	473.954	331.768
			Need Pharma (Jabes)	422.128	323.490
			Ktedogen s.r.l. (Donadio)	383.674	296.572
Pierangelo GEPPETTI RBIP06YM29	**Università di Firenze**	**36**	**N°4**	**1.387.143**	**1.100.000**
			Uni. Firenze (Geppetti)	458.000	365.000
			Chiesi Farmaceutici S.p.A. (Patacchini)	165.750	134.025
			Uni. Ferrara (Papi)	252.550	198.985
			Uni. Siena (Lungarella)	510.843	401.990
Anna Teresa PALAMARA RBIP067F9E	**Università Sapienza di Roma**	**36**	**N°5**	**1.537.143**	**1.160.000**
			Uni. Sapienza di Roma (Palamara)	756.196	586.337
			ISS (Malorni)	249.859	174.901
			Uni. Tuscia (Saladino)	118.588	83.012
			Istituto Europeo di Oncologia (Minucci)	135.300	94.710
			Uni. Urbino (Magnani)	277.200	221.040
Antonino CATTANEO RBIP063ANC	**EBRI**	**36**	**N°5**	**1.085.714**	**820.000**
			EBRI (Cattaneo)	347.964	285.575
			ISS (Merlo)	152.750	106.925
			Uni. Tor Vergata Roma (Ciriolo)	130.000	91.000
			CNR (Calissano)	234.000	181.800
			Fondazione Santa Lucia (Bernardi)	221.000	154.700
Ruggero DE MARIA RBIP06ZJ78	**ISS**	**36**	**N°3**	**1.768.571**	**1.340.000**
			ISS (De Maria)	757.004	575.903
			CNR (Peluso)	274.756	210.329
			Uni. Tor Vergata Roma (Sinibaldi)	736.811	553.968
Silvio AIME RBIP06293N	**Università di Torino**	**36**	**N°4**	**1.400.000**	**1.070.000**
			Uni. Torino (Aime)	591.523	414.066
			Uni. Sapienza Roma (Artini)	280.000	245.500
			Uni. Sapienza Roma (Gulino)	296.477	207.534
			Bracco Imaging s.p.a. (Uggeri)	232.000	202.900

AREA TEMATICA 3

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Antonio SIRI RBIP06M4NJ	**CNR**	**36**	**N°3**	**598.571**	**470.000**
			CNR (Siri)	220.156	179.609
			Uni. Genova (Tagliasco)	286.348	225.944
			Ansaldo Superconduttori S.p.A. (Laurenti)	92.067	64.447
Maria Gabriella CUSELLA DE ANGELIS RBIP06FH7J	**Università di Pavia**	**36**	**N°4**	**1.090.000**	**820.000**
			Uni. Pavia (Cusella De Angelis)	706.233	532.463
			Uni. Perugia (Orlacchio)	247.567	192.197
			Uni. Sapienza Roma (Naro)	58.200	40.740
			Uni. Napoli II (Papaccio)	78.000	54.500
Andrea CRISANTI RBIP064CRT	**Università di Perugia**	**36**	**N°7**	**3.221.429**	**2.450.000**
			Uni. Perugia (Crisanti)	515.079	382.222
			Uni. Genova (Fato)	400.794	302.222
			SEAC s.r.l. (Manzoni)	500.794	372.223
			CNR (De Bellis)	515.079	382.222
			CNR (Biunno)	329.365	252.222
			Biorep (De Blasio)	716.667	566.567
			Fond.ne Centro S. Raffaele Monte Tabor (Cremonesi)	243.651	192.222
Ferruccio FAZIO RBIP06N8ZA	**CNR**	**36**	**N°4**	**1.808.571**	**1.380.000**
			CNR (Fazio)	900.000	688.200
			Fond.ne Centro S. Raffaele Monte Tabor (Gilardi)	358.571	278.900
			Multi Medica Holding S.p.A. (Condorelli)	430.000	328.900
			COMECER (Bedeschi)	120.000	84.000
Giovanni MARLETTA RBIP06KEWY	**CSGI**	**36**	**N°2**	**944.286**	**700.000**
			CSGI-Cons.Inter.Svil.Sist.Grande Interfase(Marletta)	472.143	350.000
			INAF (Ragazzoni)	472.143	350.000
Anna TAMPIERI RBIP068JL9	**CNR**	**36**	**N°3**	**1.908.571**	**1.480.000**
			CNR (Tampieri)	967.356	786.649
			CBA (Quarto)	364.800	255.360
			IOR (Marcacci)	576.415	437.991

AREA TEMATICA 4

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Paolo DARIO RBIP0692HF	**SSSUP S.Anna di Pisa**	**36**	**N°5**	**1.355.714**	**1.030.000**
			SSSUP S.Anna di Pisa (Dario)	416.535	291.575
			CESI Centro Studi Industriali s.a.s. (Merlo)	325.916	249.141
			Uni. Brescia (Gentili)	221.913	176.339
			Poli. Torino (Ippolito)	247.123	193.986
			CNR (Settineri)	144.227	118.959
Alberto CIGADA RBIP06HF85	**Fondazione Politecnico di Milano**	**36**	**N°6**	**3.022.857**	**2.260.000**
			Fondazione Politecnico Milano (Cigada)	859.966	632.354
			Uni. Federico II Napoli (Acierno)	420.895	321.207
			Poli. Milano (Frassine)	859.390	637.572
			CNR (Mazzuchetti)	242.614	169.830
			Uni. Firenze (Citti)	264.580	217.263
			Fondazione Politecnico Milano (Veneziani)	375.412	281.774
Umberto CUGINI RBIP06H2X7	**Politecnico di Milano**	**36**	**N°4**	**1.152.857**	**870.000**
			Poli. Milano (Cugini)	375.707	283.995
			ITALDATA (Mongillo)	198.150	138.705
			Siemens Informatica (Ficcardi)	303.800	233.660
			Poli. Milano (Perego)	275.200	213.640
Manuel LAI RBIP06WJ4W	**CRF**	**36**	**N°4**	**785.714**	**580.000**
			CRF (Lai)	351.714	276.200
			Uni. Genova (Molfino)	98.000	68.600
			CNR (Carpanzano)	238.000	166.600
			Uni. Catania (Risitano)	98.000	68.600
Emanuele CARPANZANO RBIP065S2T	**CNR**	**36**	**N°5**	**1.518.571**	**1.180.000**
			CNR (Carpanzano)	1.160.571	911.400
			Uni. Napoli Federico II (De Iorio)	69.665	48.766
			Poli. Bari (Ludovico)	69.665	48.766
			Poli. Milano (Seassaro)	69.665	48.766
			Poli. Milano (Semeraro)	149.005	122.302
Antonio FAUCITANO RBIP062Z4M	**Università di Pavia**	**36**	**N°5**	**1.915.714**	**1.500.000**
			Uni. Pavia (Faucitano)	383.142	299.999
			CNR (Costa)	383.146	300.004
			Poli. Torino (Priola)	383.142	299.999
			Uni. Milano Bicocca (Sozzani)	383.142	299.999
			Uni. Genova (Turturro)	383.142	299.999

Paolo **MATTEAZZI** RBIP06ALMF	**CSGI**	**36**	**N°5** CSGI-Cons.Inter.Svil.Sist.GrandeInterfase(Matteazzi) MBN Nanomaterialia s.p.a. (Basset) Uni. Firenze (Baglioni) Uni. Ca' Foscari Venezia (Benedetti) Aquafil s.p.a. (Bertamini)	**1.532.857** 432.806 384.934 292.827 145.136 277.154	**1.130.000** 322.464 269.454 224.479 119.595 194.008

AREA TEMATICA 6

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Vincenzo **ANTONUCCI** RBIP065NJ3	**CNR**	**36**	**N°2** CNR (Antonucci) ENEA (Padella)	**1.040.000** 681.379 358.621	**770.000** 518.965 251.035
Domenico **ACIERNO** RBIP06MYKJ	**Consorzio CAMPEC**	**36**	**N°3** Consorzio CAMPEC (Acierno) ENEA (Schwarz) Consorzio CALEF (Brandizzi)	**1.048.571** 287.071 433.607 327.893	**785.000** 226.450 303.525 255.025
Carmelo **IZZO** RBIP068CXB	**CIRA s.c.p.a.**	**36**	**N°4** CIRA s.c.p.a. (Izzo) Uni. Sapienza Roma (Marchetti) Aermacchi s.p.a. (Visintini) CESI Ricerca (Malgesini)	**1.204.286** 543.995 326.397 58.270 275.624	**900.000** 398.797 267.478 40.789 192.937
Pierfrancesco **LOMBARDO** RBIP06R9X5	**Università** **Sapienza di Roma**	**36**	**N°3** Uni. Sapienza Roma (Pastina) Uni. Cassino (Lops) Uni . Messina (Caddemi)	**884.286** 353.714 221.072 309.500	**700.000** 279.100 172.750 248.150

AREA TEMATICA 7

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Evelina **MILELLA** RBIP065YCL	**IMAST s.c.a.r.l.**	**36**	**N°3** IMAST s.c.a.r.l. (Milella) Consorzio CETMA (Maffezzoli) CRF (Martorana)	**3.108.571** 2.174.000 634.300 300.271	**2.275.000** 1.584.800 462.010 228.190

Alberto **PASSERONE** RBIP064N2X	**CNR**	**36**	**N°4** CNR (Passerone) Uni. Genova (Capurro) ENEA (Labanti) CSM s.p.a. (Tassa)	**1.472.857** 447.387 227.632 727.984 69.854	**1.130.000** 347.619 177.342 556.140 48.898
Ugo **BARDI** RBIP06X7F4	**Consorzio** **INSTM**	**36**	**N°1** Consorzio INSTM (Bardi)	**705.000** 705.000	**570.000** 570.000

AREA TEMATICA 9

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Giovanni **GIULIANO** RBIP06CTBR	**ENEA**	**36**	**N°6** ENEA (Giuliano) Parco Tecnologico Padano s.r.l. (Salamini) CRA (Cattivelli) Uni. Milano (De Bellis) Ist. Agrario S. Michele all'Adige (Velasco) Uni. Verona (Bassi)	**1.291.429** 251.429 208.000 208.000 208.000 208.000 208.000	**985.000** 196.250 163.600 145.600 145.600 168.100 165.850
Rosanna **CAPPARELLI** RBIP06WXMP	**Università Federico II di Napoli**	**36**	**N°3** Uni. Federico II Napoli (Capparelli) Uni. Federico II Napoli (Roperto) Uni. Federico II Napoli (Masi)	**550.000** 343.750 76.389 129.861	**415.000** 270.625 53.472 90.903
Pier Sandro **COCCONCELLI** RBIP06H7H4	**Università Cattolica del Sacro Cuore**	**36**	**N°5** Uni. Cattolica Sacro Cuore (Cocconcelli) Uni. Perugia (Cardinali) Uni. Catania (Stefani) Cons. Ricerca Filiera Lattiero Casearia (Licitra) Uni. Sapienza Roma (Seian)	**1.074.286** 290.178 171.323 200.472 153.863 258.450	**860.000** 228.625 145.126 165.830 107.704 212.715
Piero **MALCOVATI** RBIP06AMPP	**Università di Pavia**	**36**	**N°2** Uni. Pavia (Malcovati) Uni. Perugia (Perretti)	**772.857** 470.459 302.398	**580.000** 348.961 231.039
Luigi **MONDELLO** RBIP065XMR	**Università di Messina**	**36**	**N°4** Uni. Messina (Mondello) Uni. Torino (Bicchi) Uni. Parma (Corradini) Uni. Calabria (Sindona)	**3.397.143** 1.458.036 647.789 648.142 643.176	**2.540.000** 1.074.625 489.452 489.699 486.223

AREA TEMATICA 11

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Antonello CUTOLO RBIP067375	**CERICT s.c.r.l.**	**36**	**N°2**	**1.580.000**	**1.250.000**
			CERICT s.c.r.l. (Cutolo)	1.044.000	813.600
			CNR (Marsella)	536.000	436.400
Rinaldo CASTELLO RBIP063L4L	**Università do pavia**	**36**	**N°4**	**925.714**	**720.000**
			Uni. Pavia (Castello)	436.646	341.552
			Uni. Salento (Baschirotto)	151.384	123.969
			Marvell Italia s.r.l. (Rezzi)	149.884	104.919
			Poli. Torino (Benedetto)	187.800	149.460
Gerardo IOVANE RBIP06BBH4	**Centro Eccellenza su Metodi e Sistemi per Apprendimento e Conoscenza**	**36**	**N°4**	**1.577.143**	**1.290.000**
			Centro Ecc. Metodi e Sist. Appr. e Conosc. (Iovane)	1.201.085	981.886
			Atos Origin Italia s.p.a. (Bevilacqua)	86.744	60.721
			CNR (Piccoli)	180.584	153.282
			CNR (Bertoluzza)	108.730	94.111
Domenico ACIERNO RBIP06SH3W	**IMAST s.c.a.r.l.**	**36**	**N°2**	**994.286**	**750.000**
			IMAST s.c.a.r.l. (Acierno)	573.029	437.120
			CNR (Pisignano)	421.257	312.880
Monica BORDEGONI RBIP06MRNA	**Politecnico di Milano**	**36**	**N°4**	**818.571**	**630.000**
			Poli. Milano (Bordegoni)	361.687	271.181
			South. Partnership Adv. Comput. Infrastr. (Aloisio)	305.900	253.130
			Think3 Italian Branch (Campanelli)	80.309	56.216
			ELASIS s.c.p.a. (Monacelli)	70.675	49.473
Andrea Leonardo LACAITA RBIP06YSJJ	**Consorzio Naz. Interuniversitario per la Nanoelettronica**	**36**	**N°4**	**2.045.714**	**1.510.000**
			Consorzio naz. Inter. Nanoelettronica (Lacaita)	779.604	545.723
			Uni. Pavia (Torelli)	270.474	189.332
			CNR (Fanciulli)	745.049	599.534
			ST Microelectronics srl (Cappelletti)	250.587	175.411

Ernesto LIMITI RBIP068LNE	**Università Tor Vergata di Roma**	**36**	**N°6**	**2.517.857**	**1.875.000**
			Uni. Tor Vergata Roma (Limiti)	361.854	284.798
			Selex Sistemi Integrati s.p.a. (Lanzieri)	567.159	397.011
			Uni. Modena e Reggio Emilia (Chini)	224.044	174.831
			CNR (Siciliano)	1.056.494	802.546
			Alcatel Alenia Space Italia s.p.a. (Di Nardo)	124.681	87.277
			Uni. Perugia (Sorrentino)	183.625	128.538
Michele MUCCINI RBIP06JWBH	**CNR**	**36**	**N°3**	**608.571**	**450.000**
			CNR (Muccini)	326.289	252.402
			Sirio Panel (Barile)	141.141	98.799
			Centro Ricerche Plast-Optica s.p.a. (Melpignano)	141.141	98.799
Marco Emilio BIANCHI RBIP06FYF7	**Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor**	**48**	**N°3**	**1.105.714**	**855.000**
			Fond. Centro S.Raffele Monte Tabor (Bianchi)	310.114	238.080
			Fond. Centro S.Raffele Monte Tabor (Musco)	406.200	314.340
			Fond. Centro S.Raffele Monte Tabor (Degano)	389.400	302.580

AREA TEMATICA 12

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Vincenzo ANTONUCCI RBIP06OT7B	**CNR**	**36**	**N°5**	**785.714**	**580.000**
			CNR (Antonucci)	258.696	181.087
			FIAMM s.p.a. (Lodi)	119.254	83.478
			De Nora Tecnologie Elettrochimiche srl (Antozzi)	119.254	83.478
			ENEA (Graditi)	89.441	62.609
			Uni. Sapienza Roma (Scrosati)	199.069	169.348
Marina Carla CAMATINI RBIP06993E	**Università di Milano Bicocca**	**36**	**N°5**	**1.402.857**	**1.030.000**
			Uni. Milano Bicocca (Camatini)	219.566	153.696
			Uni. Genova (Busca)	381.770	291.239
			Uni. Napoli Federico II (Salatino)	197.000	137.900
			Poli. Milano (Cassitto)	290.031	203.022
			Uni. Milano (Colombi)	314.490	244.143
Francesco ROCA RBIP06N57B	**ENEA**	**36**	**N°6**	**1.184.286**	**880.000**
			ENEA (Roca)	506.000	382.700
			Uni. Ferrara (Martinelli)	143.200	122.740
			Uni. Parma (Romeo)	155.800	109.060
			CESI Ricerca (Timò)	224.800	157.360
			Uni. Napoli Federico II (Roviello)	58.486	40.940
			Uni. Bologna (Setti)	96.000	67.200

Roberto ZAMBONI RBIP0642YL	**CNR**	**36**	**N°3**	**501.429**	**390.000**
			CNR (Zamboni) Sincrotrone Trieste s.c.p.a. (Gregoratti) CRF (Repetto)	217.429 56.000 228.000	173.200 39.200 177.600
Enzo BOSCHI RBIP06J4BZ	**INGV**	**36**	**N°3**	**757.857**	**595.000**
			INGV (Chiappini) Uni. Roma Tre (Barberi) INGV (Carapezza)	162.311 318.300 277.246	113.618 248.310 233.072
Antonio CALABRO' RBIP06SPMS	**ENEA**	**36**	**N°6**	**1.262.143**	**930.000**
			ENEA (Calabrò) Uni. Cagliari (Cau) CSM s.p.a. (Pistelli) Ansaldo Ricerche s.p.a. (Larceri) Sotacarbo s.p.a. (Amorino) Ansaldo Fuel Cells s.p.a. (Torazza)	295.414 175.737 123.016 182.766 267.296 217.914	230.040 123.016 86.111 127.936 210.357 152.540

2. L'importo di € 55.160.000,00 grava sulle disponibilità di cui a seguenti decreti:

decreto n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005 - Capitolo FIRB 7256 (attuale Capitolo FIRST 7320 nel quale sono confluite, tra l'altro, le residue risorse del Capitolo 7256-FIRB) - Esercizio finanziario 2005 - Esercizio di provenienza 2004;

per € 2.735.000,00 - Rif. decreto ministeriale n. 497/Ric. del 16 marzo 2006 di variazione del decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004 - Impegno registrato al n. 7103/002 - Esercizio finanziario 2006 - Esercizio di provenienza 2004;

decreto n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005 - Capitolo FIRB 7256 (attuale Capitolo FIRST 7320 nel quale sono confluite, tra l'altro, le residue risorse del Capitolo FIRB 7256) - Esercizio finanziario 2005;

per € 37.834.000,00 - Impegno registrato al n. 9570/001 - Esercizio di provenienza 2005;

per € 2.016.728,69 (fino alla concorrenza di € 649.128,69 Rif. decreto n. 1191/Ric. del 16 giugno 2006 di rettifica dell'art. 1 del decreto n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005 - Impegno registrato al n. 8552/002 - Esercizio finanziario 2005 - Esercizio di provenienza 2003 per il restante importo di € 1.367.600,00 Rif. decreto n. 1191/Ric. del 16 giugno 2006 di rettifica dell'art. 1 del decreto n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005 - Impegno registrato al n. 3754/002 - Esercizio finanziario 2006 - Esercizio di provenienza 2004);

decreto n. 1262/Ric. del 26 giugno 2006 - Capitolo FIRB 7256 (attuale capitolo FIRST 7320 nel quale sono confluite, tra l'altro, le residue risorse del Capitolo 7256-FIRB) - Esercizio finanziario 2006;

per € 12.574.271,31 - Impegno registrato al n. 2917/001 - Esercizio di provenienza 2005.

3. I progetti ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'università e della ricerca (in seguito MUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art. 1, fatta salva la possibilità per il MUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 21 febbraio 2007 data del decreto ministeriale n. 234/Ric. di approvazione delle proposte della Commissione FIRB.

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in base alla durata di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro sessanta giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al

MUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'art. 1, il MUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9 (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).

3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MUR provvederà a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto il MUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.

2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.

3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sarà determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.

5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»), le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA

aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

Art. 10.

1. Il MUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla Commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212).

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche «ex post», rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.

5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A05622

DECRETO 10 maggio 2007.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Approvazione di proposte della Commissione FIRB, relative a progetti di ricerca di base coinvolti nell'iniziativa ERA-NET Plant Genomics (seduta del 31 gennaio 2007). (Decreto n. 756/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», che prevede l'attribuzione al FIRB per l'anno 2004 dell'importo complessivo di € 100.000.000,00;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto l'art. 1 comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;

Visto il decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2004, secondo le finalità ivi indicate destinando, tra l'altro, risorse per € 45.000.000,00 al finanziamento delle proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di laboratori pubblico-privati;

Visto il decreto direttoriale di impegno n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005 con il quale sono stati impegnati, tra l'altro, € 44.550.000,00 per la realizzazione ed il potenziamento di laboratori di ricerca (pari ad € 45.000.000,00 detratta la quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

Visto il decreto ministeriale n. 497/Ric. del 16 marzo 2006 che ha disposto, tra l'altro di destinare € 3.000.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca di base nazionali a valenza internazionale, che consentono la partecipazione italiana al progetto di ricerca europeo ERA-NET Plant Genomics;

Preso atto delle conclusioni del Programme Board di ERA-NET Plant Genomics, che ha raccomandato ai singoli Stati membri il finanziamento di quindici progetti, sei dei quali prevedono la partecipazione di unità di ricerca italiane;

Visto il dettaglio progettuale relativo alle attività di competenza delle unità di ricerca italiane coinvolte nell'iniziativa ERA-NET Plant Genomics;

Visto il decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visto il decreto ministeriale n. 1458/Ric. del 13 luglio 2006 di integrazione e sostituzione di alcuni componenti della Commissione nominati con il sopra menzionato decreto ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004;

Visti i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione dei predetti progetti;

Visto il decreto ministeriale n. 250/Ric. del 2 marzo 2007 con il quale sono state approvate le proposte della Commissione espresse nella seduta del 31 gennaio 2007 in merito alla finanziabilità di n. 6 progetti coinvolti nell'iniziativa ERA-NET Plant Genomics (con prescrizioni da osservare in sede di rimodulazione economica);

Considerato che i contributi previsti per i progetti valutati positivamente dalla Commissione nella seduta del 31 gennaio 2007 ammontano complessivamente ad € 2.336.340,00;

Considerato che il MUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con il decreto ministeriale n. 250/Ric. del 2 marzo 2007;

Considerato che risultano pervenuti, conformi all'approvazione della Commissione, i n. 6 progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad € 2.336.340,00;

Ritenuta la necessità di procedere, per i n. 6 progetti sopra indicati, all'adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto ministeriale n. 250/Ric. del 2 marzo 2007 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i seguenti progetti, dove per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell'unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB».

COORDINATORE DI PROGETTO e codice progetto	UNIVERSITA' / ENTE DI AFFERENZA	DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)	UNITA' DI RICERCA	COSTO AMMESSO	CONTRIBUTO MIUR
Luigi CATTIVELLI RPER06MR84	**CRA**	**36**	**N°1**	**358.000**	**268.600**
			CRA (Cattivelli)	358.000	268.600
Paolo COSTANTINO RPER06MA2N	**Università Sapienza di Roma**	**36**	**N°2**	**753.200**	**596.240**
			Uni. Sapienza Roma (Costantino)	383.200	302.740
			CNR (Ruberti)	370.000	293.500
Giulia DE LORENZO RPER0635N4	**Università Sapienza di Roma**	**36**	**N°1**	**257.800**	**207.460**
			Uni. Sapienza di Roma (De Lorenzo)	257.800	207.460
Martin KATER RPER06NRMT	**Università di Milano**	**36**	**N°1**	**326.000**	**255.200**
			Università di Milano (Kater)	326.000	255.200
Giorgio MORELLI RPER062B5L	**Istituto Naz. Ricerca Alimenti e Nutrizione**	**36**	**N°2**	**820.000**	**664.000**
			INRAN (Morelli)	291.000	239.700
			Uni. Milano (Colombo)	529.000	424.300
Michele MORGANTE RPER06SMEW	**Università di Udine**	**36**	**N°4**	**441.200**	**344.840**
			Uni. Udine (Morgante)	441.200	344.840

2. L'importo di € 2.336.340,00 grava sulle disponibilità di cui ai seguenti decreti:

decreto direttoriale n. 188/Ric. del 10 febbraio 2005 - Capitolo FIRB 7256 (attuale Capitolo FIRST 7320 nel quale sono confluite, tra l'altro, le residue risorse del Capitolo 7256-FIRB) - Esercizio finanziario 2005 - Esercizio di provenienza 2004;

Rif. decreto ministeriale n. 497/Ric. del 16 marzo 2006 di variazione del decreto ministeriale n. 1410/Ric. del 4 novembre 2004 - Impegno registrato al n. 7104/20002 - Esercizio finanziario 2006 - Esercizio di provenienza 2004.

3. I progetti ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

Art. 3.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'università e della ricerca (in seguito MUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 4.

1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art. 1, fatta salva la possibilità per il MUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

Art. 5.

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 2 marzo 2007 data del decreto ministeriale n. 250/Ric. di approvazione delle proposte della Commissione FIRB.

2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in base alla durata di cui all'art. 1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro sessanta giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 6.

1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l'inserimento o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.

2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare al MUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.

3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 7.

1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.

2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art. 1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all'art. 1, il MUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al pro-

getto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art. 9 (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art. 10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l'ammissibilità coincide col termine indicato all'art. 5.

Art. 8.

1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.

2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento «Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti» (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).

3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MUR provvederà a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art. 9) la relativa quota di contributo da erogare.

Art. 9.

1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto il MUR disporrà un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1.

2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1.

3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sarà determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.

5. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»), le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attività, l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

Art. 10.

1. Il MUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla Commis-

sione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212).

2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche «ex post», rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.

3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.

4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.

5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A05623

DECRETO 7 giugno 2007.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla Filiazione della University of Arizona, in Orvieto, ai fini della esenzione fiscale.

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1989, n. 154, e in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Vista legge 14 gennaio 1999, n. 4, e in particolare l'art. 2;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante dell'University of Arizona;

Rilevato che l'University of Arizona ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Orvieto, Piazza Duomo n. 20;

Considerato che l'University of Arizona è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al prof. Soren Howard David, nato a Philadelphia, il 7 ottobre 1946;

Visto il parere del Ministero degli affari esteri espresso con la nota del 22 dicembre 2006;

Visto il parere del Ministero dell'interno espresso con la nota del 12 febbraio 2007;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione dell'University of Arizona avente sede in Orvieto, Piazza Duomo n. 20;

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154;

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *C)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2007

Il Ministro: MUSSI

07A05719

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI - pubblico registro automobilistico di Genova il 6 giugno 2007, dalle ore 8 alle ore 12,30, per assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Genova ha comunicato, con nota prot. n. UP GE/3353/07 del 5 giugno 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 6 giugno 2007, dalle ore 8 alle ore 12,30, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 1043 del 5 giugno 2007 ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 8 giugno 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A05679

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo il giorno 14 maggio 2007 per assemblea del personale dell'Ufficio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 19 giugno 2007

Il direttore regionale f.f.: LORENZI

07A05748

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze il giorno 14 maggio 2007 per assemblea del personale dell'Ufficio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 19 giugno 2007

Il direttore regionale f.f.: LORENZI

07A05749

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno il giorno 14 maggio 2007 per assemblea del personale dell'Ufficio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 19 giugno 2007

Il direttore regionale f.f.: LORENZI

07A05750

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca il giorno 14 maggio 2007 per assemblea del personale dell'Ufficio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 19 giugno 2007

Il direttore regionale f.f.: LORENZI

07A05751

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 21 giugno 2007.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Ancona.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore del-

l'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 2981 del 25 gennaio 2007 della direzione regionale per le Marche, l'Abruzzo e il Molise, relativa fra l'altro alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Ancona;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Ancona

A far data dal 28 giugno 2007 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Ancona, dipendente dalla direzione regionale per le Marche, l'Abruzzo e il Molise.

Vengono altresì istituite ed attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Civitanova Marche;

Fabriano;

Falconara Aeroporto;

Fano;

Pesaro.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la Circoscrizione doganale di Ancona;

l'Ufficio tecnico di finanza di Ancona;

la Dogana di Civitanova Marche;

la Sezione doganale di Fabriano;

la Sezione doganale di Falconara Aeroporto;

la Sezione doganale di Fano;

la Dogana di Pesaro.

L'Ufficio delle dogane di Ancona, che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulle province di Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino.

L'Ufficio delle dogane di Ancona assume le competenze della soppressa Circoscrizione doganale di Ancona, relativamente alle province di Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino, e del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Ancona, relativamente alle medesime province.

La Sezione operativa territoriale di Civitanova Marche assume le competenze della soppressa Dogana di Civitanova Marche.

La Sezione operativa territoriale di Fabriano assume le competenze della soppressa Sezione doganale di Fabriano.

La Sezione operativa territoriale di Falconara Aeroporto assume le competenze della soppressa Sezione doganale di Falconara Aeroporto.

La Sezione operativa territoriale di Fano assume le competenze della soppressa Sezione doganale di Fano.

La Sezione operativa territoriale di Pesaro assume le competenze della soppressa Dogana di Pesaro.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Ancona vengono attribuite le competenze del direttore della soppressa Circoscrizione doganale di Ancona, relativamente alle province di Ancona, Macerata e Pesaro-Urbino, e quelle del direttore del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Ancona, relativamente alle medesime province.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Ancona è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Ancona assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle Sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle del regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 21 giugno 2007

Il direttore: GUAIANA

07A05731

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferma nell'incarico del commissario straordinario e del vice commissario della Fondazione Enasarco

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 4 maggio 2007, il sig. Giovanni Pollastrini ed il sig. Rocco Familiari, sono stati confermati, rispettivamente, nell'incarico di commissario straordinario vice commissario della Fondazione Enasarco.

07A05684

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Xalatan».

Estratto provvedimento UPC/II/3130 del 6 giugno 2007

Specialità medicinale: XALATAN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0179/001/II/044.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica alla sintesi del principio attivo lantanoprost prodotto da Chinoin Pharmaceutical e Chemical Works, Budapest (Ungheria). Modifica del metodo di determinazione dei solventi residui e revisione dei limiti dei solventi residui.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05732

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mononine».

Estratto provvedimento UPC/II/3131 del 6 giugno 2007

Specialità medicinale: MONONINE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0032/002-003/II/040.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test per l'identificazione delle proteine omologhe ed eterologhe dalle procedure di controllo e qualità Q-627, eseguite nelle officine di produzione della ZLB Behring GmbH in Germania ed eliminazione del test di identificazione delle specifiche 6517 - 1 e 6518 - 1 eseguito nel sito ZLB Behring LLC, Kankakee, Usa.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05733

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Abelcet».

Estratto provvedimento UPC/II/3132 del 6 giugno 2007

Specialità medicinale: ABELCET.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Cephalon Ltd.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0154/001/II/037.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: rimozione del test della mole % di amfotericina B dalle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05734

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lotemax».

Estratto provvedimento UPC/II/3133 del 6 giugno 2007

Specialità medicinale: LOTEMAX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb-Iom S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0629/001/II/005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche della farmacopea per l'eccipiente soluzione di benzalconio cloruro al 50% dalla Farmacopea europea al Formulario nazionale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05735

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Quixil».

Estratto provvedimento UPC/II/3134 del 6 giugno 2007

Specialità medicinale: QUIXIL.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Omrix Biopharmaceuticals S.A.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0343/001/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: miglioramento del processo di purificazione della componente trombinica di Quixil mediante controllo di alcuni parametri durante il 1º stadio di purificazione su DEAE Toyopearl e determinazione del calcio «in - house» invece che in un laboratorio a contratto.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05736

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Natrilix».

Estratto provvedimento UPC/II/3135 del 6 giugno 2007

Specialità medicinale: NATRILIX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0100/001/II/016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche della sostanza attiva indapamide in seguito al rilascio del CEP da parte del EDQM (ref RO-CEP 2002-244-Rev 02) relativamente al sito di produzione Oril Industrie (13 rue Desgenetais, BP 17, F-76210 Bolbec Francia).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05737

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Coldrex».

Estratto provvedimento UPC/II/3136 del 6 giugno 2007

Specialità medicinale: COLDREX.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0587/001/II/006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica

Modifica apportata: correzione di una specifica del colore blu.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05738

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Calcitonina Sandoz».

Estratto provvedimento UPC/II/3137 del 6 giugno 2007

Specialità medicinale: CALCITONINA SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 023704048 - «100 U.I./ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml + 5 siringhe;

A.I.C. n. 023704051 - «50 U.I./ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml + 5 siringhe;

A.I.C. n. 023704190 - «200 U.I. spray nasale, soluzione» 1 flacone 2 ml.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IE/H/0117/001,03-04/II/022.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: armonizzazione delle procedure di controllo del materiale di partenza, delle materie prime, dell'intermedio isolato nell'officina Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, CH-4056 Basilea - Svizzera.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05739

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del CNEL, biennio economico 2004-2005

In data 15 giugno 2007 alle ore 11,30 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL per il personale non dirigente del CNEL - biennio economico 2004-2005 tra:

L'ARAN: nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri

e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali:	Confederazioni sindacali:
CGIL/FP (firmato)	CGIL (firmato)
CISL/FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL/PA (firmato)	UIL (firmato)
UGL FEDEP (firmato)	UGL (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del CNEL biennio economico 2004-2005.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CNEL)

Biennio economico 2004-2005

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale del CNEL destinatario del CCNL sottoscritto in data 18 luglio 2006.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

Art. 2.

Incrementi dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 35 del CCNL del 18 luglio 2006 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella *A*, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella *B*.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità di cui agli articoli 28, comma 4 e 30, comma 7 del CCNL del 18 luglio 2006, sull'equo indennizzo sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo l'ordinamento vigente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. È confermato quanto previsto dall'art. 36 comma 3 del CCNL del 18 luglio 2006.

Art. 4.

Incremento del fondo unico di amministrazione

1. Il fondo unico di amministrazione, determinato ai sensi dell'art. 39 del CCNL del 18 luglio 2006, è incrementato, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dal 1° gennaio 2006, di un importo pari allo 0,51% del monte salari 2003 relativo al personale non dirigente destinatario del presente CCNL.

Art. 5.

Incrementi dell'indennità di amministrazione

1. L'indennità di cui all'art. 38 del CCNL del 18 luglio 2006 è incrementata delle misure mensili lorde per dodici mensilità e con le decorrenze indicate nella allegata tabella *C*.

TABELLA *A*

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	*dal 1.1.2004*	*dal 1.2.05*
C5	62,00	74,20
C4	58,90	70,50
C3	54,90	65,70
C2	50,00	59,80
C1	45,70	54,60
B4	45,70	54,60
B3	44,20	52,80
B2	41,80	50,00
B1	39,30	47,00
A3	38,90	46,60
A2	37,40	44,70
A1	35,40	42,30

TABELLA *B*

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione economica	*Tabellare al 31.12.2003*	*dal 1.1.2004*	*dal 1.2.05*
C5	24.253,25	24.997,25	25.887,65
C4	23.053,25	23.760,05	24.606,05
C3	21.472,38	22.131,18	22.919,58
C2	19.558,55	20.158,55	20.876,15
C1	17.861,32	18.409,72	19.064,92
B4	17.861,32	18.409,72	19.064,92
B3	17.277,41	17.807,81	18.441,41
B2	16.346,24	16.847,84	17.447,84
B1	15.381,42	15.853,02	16.417,02
A3	15.237,59	15.704,39	16.263,59
A2	14.619,39	15.068,19	15.604,59
A1	13.843,31	14.268,11	14.775,71

TABELLA *C*

Incrementi mensili indennità di amministrazione

Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione economica	*dal 1.2.2005*	*dal 1.1.2006*
C5	6,40	6,90
C4	6,10	6,60
C3	5,70	6,10
C2	5,20	5,60
C1	4,70	5,10
B4	4,70	5,10
B3	4,60	4,90
B2	4,30	4,70
B1	4,10	4,40
A3	4,00	4,30
A2	3,90	4,20
A1	3,70	3,90

07A05680

UNISU - UNIVERSITÀ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE «NICCOLÒ CUSANO»

Comunicato relativo al decreto rettorale 28 maggio 2007 recante: «Modificazioni allo statuto»

In calce al decreto rettorale concernente le modificazioni allo statuto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2007, alla pagina 66, si intende riportato, in allegato, il seguente statuto:

ALLEGATO

STATUTO

Art. 1.

1. È istituita l'Università telematica delle scienze umane «Niccolò Cusano» di seguito denominata Università, con sede centrale in Roma.

2. L'Università nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.

3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università, ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

4. L'Università appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è dotata di personalità giuridica.

5. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

Art. 2.

1. L'Università è promossa e sostenuta dal Consorzio delle scienze umane con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

Art. 3.

1. Sono organi centrali della Università:

a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) la giunta;
d) il rettore;
e) il senato accademico;
f) il nucleo di valutazione interno;
g) il collegio dei revisori dei conti.

2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:
a) i consigli di facoltà;
b) i consigli di corso di laurea;
c) i dipartimenti.

Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Consorzio delle scienze umane ed è così composto:

a) il presidente del Consorzio delle scienze umane o suo delegato;
b) l'amministratore delegato;
c) nove rappresentanti designati dal Consorzio delle scienze umane;
d) il rettore;
e) un rappresentante dei docenti;
f) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;
g) un rappresentante designato da confindustria;
h) il direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario;
i) il direttore generale.

2. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del consiglio stesso.

3. La mancata designazione di uno o più componenti non inficia la validità di costituzione del consiglio.

4. Il consiglio di Amministrazione nomina tra le componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Università e il vice presidente. L'amministratore delegato può essere scelto anche al di fuori del consiglio.

5. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni.

6. Ad ogni scadenza del mandato il consiglio di amministrazione del Consorzio delle scienze umane attiva le procedure per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Università telematica delle scienze umane.

Art. 5.

1. Spettano al consiglio di amministrazione i più ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Università. Il consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il consiglio di amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del senato accademico e dei consigli di facoltà per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali e ne delibera i relativi programmi;

b) nomina il rettore tra le personalità del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro;

b.1 delibera l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

b.2 sentito il parere del rettore, nomina un rettore vicario tra personalità di riconosciuto valore scientifico, imprenditoriale, culturale e del lavoro, che esercita le funzioni del rettore per apposita delega o in caso di assenza o impedimento dello stesso o per cessazione anticipata della carica del rettore;

b.3 sentito il parere del rettore, nomina uno o più pro-rettori tra i docenti dell'Ateneo, che eserciteranno funzioni su specifiche deleghe del rettore;

b.4 nomina i presidi delle facoltà;

b.5 nomina i direttori di dipartimento;

c) provvede a maggioranza dei propri componenti in ordine alle modifiche del presente statuto secondo le norme vigenti;

d) delibera su proposta del senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti;

e) nomina il direttore amministrativo;

f) nomina l'amministratore delegato;

g) nomina il comitato tecnico organizzatore;

h) nomina il direttore generale;

i) nomina il presidente, i membri del nucleo di valutazione di Ateneo, nonché il collegio dei revisori;

j) approva i ruoli organici del personale docente, approva le chiamate dei professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della materia, anche per le attività di tutoraggio, su proposta del senato accademico e delle facoltà interessate;

k) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative, autorizza l'assunzione di tale personale ed adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;

l) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;

m) delibera, sentito il senato accademico, l'istituzione di nuove facoltà, corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente;

n) definisce la carta dei servizi ed il contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al rettore;

o) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio;

p) delibera, su proposta del senato accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa;

q) delibera, sentito il senato accademico, la stipula di convenzioni con altre università o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici o privati;

r) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Università;

s) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

t) delibera la costituzione in giudizio dell'Università nel caso di liti attive o passive;

u) delibera lo statuto e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente;

v) delibera i regolamenti della Università ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge n. 168/1989, fatta eccezione per il regolamento didattico di Ateneo, nonché per i regolamenti delle facoltà deliberati dai rispettivi consigli di facoltà;

w) può affidare a singoli componenti del consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;

z) delibera su proposta del senato accademico, il regolamento per le attività di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti;

a.1 determina eventuali compensi per il rettore, per lo stesso consiglio d'amministrazione, per il senato accademico, per il collegio dei revisori dei conti, per il nucleo di valutazione interna e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura dei compensi non sia regolata da disposizioni normative inderogabili;

a.2 destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalità proprie dell'Università, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

a.3 delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università secondo le norme vigenti, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

a.4 delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

a.5 delibera per il conferimento dei premi, borse di studio e perfezionamento e degli assegni di ricerca;

a.6 delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;

a.7 delibera su proposta del senato accademico il regolamento relativo alle chiamate dei professori ordinari e associati nonché delibera le procedure selettive per la copertura dei posti di professori ordinari e associati ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 9 maggio 1989, n. 168, assicurando la valutazione comparativa dei candidati; delibera inoltre i regolamenti per i trasferimenti ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 aprile 2006, n. 164.

3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio d'amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti effettivamente nominati.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 6.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

1) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

2) ha la rappresentanza legale dell'Università anche in giudizio;

3) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta ove costituita;

4) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta salva la competenza del rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica;

5) è membro del senato accademico;

6) esercita le altre competenze attribuitegli dal presente statuto, nonché poteri ad esso delegati dal consiglio d'amministrazione;

7) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, al quali gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 7.

1. Il consiglio di amministrazione provvede a costituire una giunta quale sua emanazione operativa composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore e da un consigliere scelto di comune accordo. Svolge le funzioni di segretario il direttore amministrativo.

2. Possono essere invitati a partecipare alla giunta i presidi di facoltà allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.

3. Sulla base di specifiche deleghe del consiglio di amministrazione la giunta delibera:

a) norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;

b) sulle assunzioni del personale non docente anche con qualifica dirigenziale;

c) sentito il consiglio di facoltà, sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio;

d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché sugli assegni di ricerca.

4. La giunta adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 8.

1. Il rettore è nominato ai sensi dell'art. 5 del presente statuto tra personalità di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.

2. Il rettore dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

3. Il rettore:

a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto;

f) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio d'amministrazione;

g) formula proposte e riferisce al consiglio d'amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso su tali temi;

h) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

i) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalità telematica, curando l'interazione tra docenti, tutor e studenti;

l) vigila sul rispetto della carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della carta;

m) esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e sugli studenti;

n) adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

Il rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze.

Al rettore viene riconosciuta una indennità di funzione deliberata dal consiglio d'amministrazione.

Art. 9.

1. Il senato accademico è composto dal rettore, che lo convoca e lo presiede e dai presidi delle facoltà istituite.

2. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico è comunicato al presidente del consiglio di amministrazione dell'Università.

3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il senato accademico:

a) elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo;

b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;

c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;

e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;

f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza», per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti.

4. Alle adunanze del senato accademico partecipa con voto consultivo il direttore generale il quale esercita le funzioni di segretario del senato stesso.

Art. 10.

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, e nominati dal consiglio d'amministrazione dell'Università.

2. L'Università assicura al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 11.

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal consiglio di amministrazione.

Art. 12.

1. Le facoltà hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Le facoltà saranno validamente costituite quando risultano inquadrati e afferenti alle stesse non meno di tre docenti.

3. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

4. Il preside rappresenta la facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà. In particolare il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento in materia didattica;

c) cura l'ordinato svolgimento delle attività della facoltà;

d) è membro di diritto del senato accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

5. Il preside viene nominato dal consiglio di amministrazione tra i docenti di ruolo di prima fascia.

Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile.

Art. 13.

1. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del consiglio di facoltà, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio di facoltà sono stabilite dal regolamento di facoltà, deliberato dal consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.

2. Sono compiti del consiglio di facoltà:

a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato Accademico;

c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;

d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

Art. 14.

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1 l'Università può rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Università può istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle università.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o delle lauree magistrali, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

Art. 15.

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università può stipulare accordi e convenzioni con università e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

Art. 16.

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14, comma 1 del presente statuto, sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004.

2. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 17.

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle università statali. Il trattamento di quiescenza è assicurato presso l'INPDAP ai sensi dell'art. 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243.

4. I professori trasferiti dalle università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime università statali e non statali.

5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

Art. 18.

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università.

3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Art. 19.

1. Alla promozione e all'organizzazione delle attività di ricerca sono preposti i dipartimenti.

I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto e per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a facoltà diverse.

Il dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca e culturale;

b) organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;

d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norma vigenti.

Sono organi del dipartimento:

1) il direttore;

2) il consiglio di dipartimento.

Art. 20.

1. Il direttore dura in carica due anni e può essere confermato.

2. Il direttore:

a) presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere;

b) propone gli orientamenti generali di ricerca;

c) sovrintende al funzionamento del dipartimento;

d) vigila sulla osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attività di ricerca svolte dal dipartimento;

e) è membro di diritto del senato accademico;

f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.

3. Il direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, può nominare tra i professori di ruolo di prima fascia, o di seconda fascia in caso di non disponibilità, un vice direttore con il compito di coadiuvarlo.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, svolge le funzioni di direttore il docente con la maggiore anzianità nei ruoli, che presiede altresì la seduta per la designazione del direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.

Art. 21.

1. Il consiglio di dipartimento è composto dal direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

2. Il consiglio di dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività del dipartimento.

In particolare:

a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attività di ricerca;

b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le facoltà le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al consiglio d'amministrazione;

c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;

d) cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei corsi di laurea, di master universitari, di formazione continua e quelli finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca;

e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal consiglio d'amministrazione;

f) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento;

g) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al senato accademico ed al consiglio d'amministrazione, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica;

h) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al consiglio d'amministrazione.

Art. 22.

1. In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni dei consigli di facoltà e del senato accademico sono svolte da un comitato tecnico organizzatore costituito dal rettore, che lo presiede, e da un massimo di quindici componenti designati dal consiglio di amministrazione dell'Università, di cui almeno cinque rivestenti la qualifica di professori universitari.

2. Il comitato tecnico organizzatore assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Università e per la nomina degli ordinari organi.

3. Il comitato di cui al comma 1 cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente statuto.

Art. 23.

1. Il direttore generale dell'Università è assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

Art. 24.

1. L'amministratore delegato è assunto su proposta del presidente del consiglio di amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri dell'amministratore delegato e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

Art. 25.

1. Il direttore amministrativo è assunto con contratto di durata non superiore a cinque anni rinnovabili, tra persone dotate di adeguata esperienza previa delibera del consiglio di amministrazione.

Il contratto stesso definisce i diritti e doveri del direttore amministrativo e il relativo trattamento economico.

Art. 26.

1. Qualora l'Università debba per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale è devoluta dal consiglio di amministrazione al consorzio delle scienze umane.

Art. 27.

1. L'Università può conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca secondo le modalità stabilite nel relativo regolamento.

Art. 28.

1. Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di approvazione emanato dal presidente del consiglio d'amministrazione.

2. Il presente statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05752

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto indicate imprese, assegnatarie dei marchi d'identificazione a fianco di ciascuna indicato, ha presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni in dotazione. La Camera di commercio di Caserta con determina dirigenziale n. 237 dell'8 maggio 2007, ha preso atto delle denuncie di smarrimento e ne ha ordinato la pubblicazione ai sensi della richiamata normativa vigente.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta con sede a Caserta via Roma n. 75.

N. marchio	Denominazione impresa	Sede	N. punzoni smarriti
16 CE	EMME 3 S.r.l.	Marcianise centro orafo IL TARI' modulo n. 161	1
17 CE	Progetti Oro S.n.c. di Fiorentino V. e Acanfora V.	MARCIANISE centro orafo IL TARI' modulo n. 224	1

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco di ciascuna indicato, non hanno ottemperato all'obbligo di legge, consistente nel rinnovo del marchio per l'anno 2006 ed hanno consegnato i punzoni in dotazione, avendo cessato l'attività sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, con determina dirigenziale n. 238 dell'8 maggio 2007. I punzoni ritirati sono stati deformati.

N. marchio	Denominazione impresa	Sede
73 CE	FASHIONORO di Florio Alfonso	CAPODRISE via P. Nenni n. 6
74 CE	ARIZONA di Scognamiglio Salvatore	MARCIANISE centro orafo IL TARI' modulo n. A8P04

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato l'attività e pertanto sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, con determina dirigenziale n. 239 dell'8 maggio 2007. I punzoni ritirati sono stati deformati.

Numero d'ordine	Numero marchio	Denominazione impresa	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni non restituiti
1	15 CE	Luigi De Maria & Figli S.r.l.	MARCIANISE centro orafo IL TARI' modulo n. 110	12	//
2	16 CE	EMME 3 S.r.l.	MARCIANISE centro orafo IL TARI' modulo n. 161	5	1
3	17 CE	PROGETTI ORO S.n.c.	MARCIANISE centro orafo IL TARI' modulo n. 224	9	1
4	59 CE	ADAMAS S.r.l.	MARCIANISE centro orafo IL TARI' modulo n. 114	1	//
5	67 CE	PROGETTO ORO di Mastrorilli Giuseppe	PIEDIMONTE MATESE Via Ponte S. Antonio n. 3	2	//
6	71 CE	ORO CELIENTO S.r.l.	MARCIANISE centro orafo IL TARI' modulo n. 249	4	//
7	73 CE	FASHION ORO di Florio Alfonso	CAPODRISE Via Pietro Nenni n. 6	2	//
8	74 CE	ARIZONA di Scognamiglio Salvatore	MARCIANISE centro orafo IL TARI' modulo n. 24	1	//

07A05707

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-147) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.